

All. 1

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DEL CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

La L. 6 luglio 2012, n. 96, ha disciplinato le spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, introducendo specifici controlli sulle spese dei singoli candidati e sulle spese delle formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Prescindendo dai controlli previsti sulle spese dei singoli candidati, che sono demandati al Collegio regionale di garanzia elettorale (COREGE) costituito presso la Corte d'Appello di Bologna, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative relativamente ai consuntivi che dovranno essere presentati dai rappresentanti delle formazioni politiche, ai fini del controllo degli stessi da parte dell'apposito Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 13, c. 6, della legge citata, come modificato dall'art. 33, c. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n.116, l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti si riferisce ai soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Contenuto dei consuntivi e termine di presentazione

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati sono tenuti a presentare i consuntivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

La presentazione può avvenire, mediante posta elettronica certificata (emiliaromagna.controllo@corteconticert.it) o, in alternativa, mediante raccomandata postale. Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, deve darne comunque formale comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare chiaramente il legame funzionale del soggetto che sottoscrive il rendiconto con la lista (delegato di lista o, eventualmente, tesoriere o segretario amministrativo).

I consuntivi devono riportare l'indicazione delle fonti di finanziamento e delle spese suddivise secondo le varie tipologie ammissibili di cui all'art. 11 della L. n. 515/1993 e devono essere corredati di copia della documentazione giustificativa.

Per quanto concerne i finanziamenti si ricorda l'applicazione della norma di cui all'art. 1, c. 11, della L. n. 3 del 2019, come modificata dall'art. 43, c. 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Per le sovvenzioni delle società, oltre a quanto previsto dalla norma richiamata, si applicano le preclusioni di cui all'art. 7 della L. n. 195 del 1974, per cui è necessario allegare la deliberazione dell'organo sociale e l'attestazione della regolare iscrizione in bilancio (*rectius*, in contabilità); per le sovvenzioni ricevute direttamente dal partito politico di riferimento o provenienti dai componenti della lista o del candidato sindaco è sufficiente l'indicazione "mezzi propri" (Cass., sent. n. 1352 del 1999).

Si ricorda che tutti i versamenti e i pagamenti di importo pari o superiore a cinquemila euro non possono essere effettuati in contanti (art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007, così come modificato e integrato dall'art. 18, c. 1, lett. a) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157 e, successivamente, così modificato dall'art. 5-quater, c. 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'art. 3, c. 6-septies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'art. 1, c. 384, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023).

Per completezza, in tema di finanziamenti erogati ai partiti politici, vanno pure tenute presenti le altre disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 659 del 1981 e all'art. 5, c. 3, del D.L. n. 149 del 2013, convertito nella L. n. 13 del 2014, che riguardano sovvenzioni di particolare entità.

Da ultimo si ricorda la L. n. 3 del 9 gennaio 2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) che impone, tra l'altro, obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti, sia in capo ai partiti, movimenti e liste sia in capo all'ente in cui si tengono le elezioni (art. 1, c. 11, 12, 14 e 15).

Comunicazione delle generalità (nome, cognome e indirizzo; eventuale indirizzo e-mail) e numero telefonico dei rappresentanti delle formazioni politiche

Per agevolare i possibili contatti tra il Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna (che dovrà svolgere l'istruttoria sui consuntivi delle spese elettorali, consistente anche in richieste di chiarimenti o integrazioni) e i rappresentanti delle formazioni politiche è opportuno che questi ultimi indichino, all'atto della presentazione della documentazione, il relativo recapito telefonico e di posta elettronica.

Forma dei consuntivi - Facsimile

Allo scopo di semplificare l'attività dei soggetti che vi sono tenuti si riporta di seguito un facsimile di rendiconto.